ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPOSTAMENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Art. 2

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 12 MARZO 2021, N. 29

Fino al 27 marzo 2021, sull'intero territorio nazionale e' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Fino al 27 marzo 2021, e' consentito, nella Zona gialla in ambito regionale e nella Zona arancione in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi gia' conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilita' genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. La misura di cui al presente comma non si applica nella Zona rossa. Qualora la mobilita' sia limitata all'ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, e' abrogato.

Versione in vigore dal 24 febbraio 2021, non più in vigore dal 13 marzo 2021 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
Estremi	Decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2021

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ulteriori-disposizioni-urgenti-in-materia-di-spostamenti-sul/art-2-provvedimento-abrogato-dalla-l-12-marzo-2021-n-29/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it